RIEPILOGO PEREQUAZIONE ESATTA DELLE PENSIONI PER IL 2014 IN BASE ALLA LEGGE DI STABILITA'

Tenendo conto che il 100% dell'indice Istat é uguale a più 1,2% e che il trattamento minimo INPS é di 6.440,59 euro lordi l'anno si avranno 5 fasce distinte e separate, che non sono più cumulabili tra loro come avveniva in passato. Si fa presente che per le prime 4 fasce é prevista comunque dalla legge una clausola di parziale (e non totale) salvaguardia e che le somme perequate sono soggette a tassazione IRPEF:

1^ fascia: più 1,2% (= 100% dell'indice Istat) **sulle pensioni di importo sino a 3 volte il minimo INPS (fino a 19.321,77 euro lordi l'anno).** In pratica queste pensioni **saranno rivalutate fino ad un massimo riconosciuto di 231,86 euro lordi l'anno (**importo massimo della 1^ fascia). Ma per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 483 lettera a) dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, secondo cui "Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto, l'aumento di rivalutazione é comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato", **tutte le pensioni comprese tra 19.321,77 euro lordi l'anno e 19.553,63 euro lordi l'anno potranno essere perequate fino a quest'ultimo importo di 19.553,63 euro lordi l'anno**;

2^ fascia: più 1,14% (= 95% dell'indice) **per quelle di importo compreso tra 3 e 4 volte il minimo INPS (da 19.321,78 euro lordi l'anno a 25.762,36 euro lordi l'anno**). In pratica **queste pensioni saranno rivalutate fino ad un massimo riconosciuto di 293,69 euro lordi l'anno** (= cioé pari all'1,14% di 25.762,36 euro lordi l'anno). Ma per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 483 lettera b) dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, secondo cui "Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto

previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione é comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato", **tutte le pensioni comprese tra 25.762,36 euro lordi l'anno e 26.056,05 euro lordi l'anno potranno essere perequate fino a quest'ultimo importo di 26.056,05 euro lordi l'anno;**

3^ fascia: più 0,90% (= 75% dell’indice) **per quelle di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo INPS (da 25.762,37 euro lordi l'anno a 32.202,95 euro lordi l'anno).** In pratica **queste pensioni saranno rivalutate fino ad un massimo riconosciuto di 289,83 euro lordi l'anno** (cioé pari allo 0,90% di 32.202,95 euro lordi l'anno). Ma per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 483 lettera c) dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, secondo cui "Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione é comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato", **tutte le pensioni comprese tra 32.202,95 euro lordi l'anno e 32.492,78 euro lordi l'anno potranno essere perequate fino a quest'ultimo importo di 32.492,78 euro lordi l'anno**;

4^ fascia: più 0,60% (= 50% dell’indice) **per quelle di importo compreso tra 5 e 6 volte il minimo INPS (da 32.202,96 euro lordi l'anno a 38.643,54 euro lordi l'anno).** In pratica **queste pensioni saranno rivalutate fino ad un massimo riconosciuto di 231,86 euro lordi l'anno** (cioé pari allo 0,60% di 38.643,54 euro lordi l'anno). Ma per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 483 lettera d) dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, secondo cui "Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla

presente lettera, l’aumento di rivalutazione é comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato", **tutte le pensioni comprese tra 38.643,54 euro lordi l'anno e 38.875,40 euro lordi l'anno potranno essere perequate fino a quest'ultimo importo di 38.875,40 euro lordi l'anno;**

5^ fascia: più 0,48% (= 40% dell’indice) **per quelle di importo superiore a 6 volte il minimo INPS, cioè oltre i 38.643,54 euro lordi l'anno. In pratica queste pensioni saranno rivalutate in misura fissa per tutte fino ad un massimo riconosciuto di 185,49 euro lordi l'anno (= cioé pari allo 0,48% di 38.643,54 euro lordi l'anno). In base alla legge di stabilità n. 147 quest'anno l'importo di questa fascia non è, però, variabile da un minimo ad un massimo, ma per effetto di quanto indicato nel comma 483 lettera e) dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 resta "congelato" al minimo nel 2014 (sarà, invece, applicato nel 2015 e 2016 nella misura del 45% dell'indice Istat). Si fa presente, come spiegato nella precedente 4^ fascia, che tutte le pensioni comprese tra 38.643,54 euro lordi l'anno e 38.875,40 euro lordi l'anno potranno essere perequate fino a quest'ultimo importo di 38.875,40 euro lordi l'anno.**